



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI

**AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRÒ - BORGIALLO - BROSSO - BUSANO -
CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE - CHIESANUOVA - CINTANO -
COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' - FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA -
ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO - NOASCA - PECCO - PERTUSIO -
PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE -
SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA -
VALPRATO SOANA - VICO CANAVESE - VIBRACCO - VISTRORIO**

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI VALPERGA

PRATICA N° 2013/356 DEL 28/10/2013

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Premesso che il Sig. PEILA Ugo Domenico, nato a Torino il 18/07/1964, residente in Via San Graudo n. 9 Valperga (TO), Codice fiscale PLEGMN64L18L219L in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa MOLINO PEILA S.P.A., con sede in Frazione Gallenca n. 30 Valperga (TO), Partita IVA 00476350012 ha presentato in data 28/10/2013 istanza per realizzazione stabilimento ad uso artigianale per attività molitoria in Via Busano snc, acclarata al protocollo n° 19650/2013 di prot. e successivamente integrata in data 05/11/2015 al prot. n. 2829/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto la realizzazione di struttura per macinazione di cereali;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:
 - Parere tecnico da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino pervenuto in data 15/01/2014 al prot. n. 913/SUAP;

- Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Valperga – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto in data 19/10/2015 al prot. n. 3551/SUAP;

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa MOLINO PEILA S.P.A per la realizzazione di stabilimento ad uso artigianale per attività molitoria in Via Busano snc, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Parere tecnico da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino pervenuto in data 15/01/2014 al prot. n. 913/SUAP;
- Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Valperga – Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuto in data 19/10/2015 al prot. n. 3551/SUAP.

L'avvio dell'esercizio dell'attività di che trattasi resta subordinato alla preventiva produzione, a seguito di conclusione intervento ed agibilità delle strutture, di segnalazioni certificate per esercizio dell'attività, unitamente alla documentazione inerente la valutazione di impatto acustico, emissioni in atmosfera, scarichi acque reflue.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, li 06/11/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)
sottoscritto con firma digitale

L'ISTRUTTORE
(Geom. Luca TRIONE)



Comando Provinciale Vigili del Fuoco

Torino

"Virtus et Abstinentia"

Torino, li **05 NOV. 2013**

Da citare nella risposta
Prot. N° 37025 /PV
Pratica N. 73798

Al

MOLINO PEILA S.P.A.
FRAZIONE GALLENGA 30
10087 - VALPERGA

e, p.c. Al

Sig. SINDACO di
10087 - VALPERGA
(protocollo@pec.comunedivalperga.it)

OGGETTO: MOLINO PEILA S.P.A. – Impianto per la produzione di farina di riso e deposito sito in VALPERGA (TO) AREA ZONA PIP, SN (Att. 27.3.C – 27.2.C - dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) – Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Con riferimento all'istanza del 27.09.2013 inerente l'oggetto, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, al progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati.

Nel restituire copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesta, in carta legale, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 139/2006, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dal DCPST n. 200 del 31.10.2012, disponibile nel sito www.vigilfuoco.it.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/11, si precisa che il presente parere è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni.

1. I dispositivi di sicurezza degli impianti devono essere implementati attraverso l'installazione di idonei sistemi automatici di rivelazione e spegnimento scintille a protezione delle parti di apparecchiature e zone di impianto che presentano maggiori criticità in ordine al rischio di formazione di miscele esplosive (come da valutazione atex allegata), avuto particolare riguardo in particolare alle tubazioni di aspirazione, di trasporto e sopra le coclee.
2. I locali spogliatoi al piano terra e uffici al primo devono essere compartimentali almeno REI 120 rispetto al magazzino.

Il Funzionario Tecnico Istruttore
Dott. Ing. **Giovanni AMENDOLAGINE**

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. **Salvatore SPANO**

«Nome Utente»



**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Torino**

"Virtus et Abstinentia"

Al

SUAP SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio Commercio
suap.comune.cuorgne.to.it@postecert.it

Prot. n. _____ PV del 15 GEN 2014
Prat. 73798

(da citare nella risposta)

Oggetto: realizzazione stabilimento per attività molitoria

In riferimento alla nota prot. n. 21169 del 19.11.2013 di codesto SUAP, si allega la nota di questo Comando ex art.3 DPR 151/11, prot. 37025 del 05.11.2013.

Il FUNZIONARIO ISTRUTTORE
D.V.D. Calogero BARBERA



Il COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Salvatore SPANO'

CB/eg



COMUNE DI VALPERGA

PROVINCIA DI TORINO

VIA MATTEOTTI N. 19 – 10087 VALPERGA

TEL. 0124/617146 – 617958

FAX 0124/617627

Email: tecnico@comune.valperga.to.it

Email: tecnico@pec.comune.valperga.to.it

Prot. n. 6511

Valperga, 9 ottobre 2015

AI COMUNE DI CUORGNE'
Settore Tecnico – Ufficio SUAP
Via Garibaldi, 9
10082 CUORGNE' TO

Alla c.a. Geom. Luca TRIONE

**OGGETTO: Trasmissione Permesso di Costruire n. 19/13 – MOLINO PEILA S.P.A.
(Pratica SUAP n. 2013/356).**

Si trasmette, con la presente, la pratica sopra descritta relativa alla realizzazione di stabilimento produttivo attività molitoria riso.

Si comunica, inoltre, che l'importo degli oneri concessori è il seguente:

- i diritti di segreteria ammontano ad € 500,00

(da versare sul C/C postale n. 30912109 intestato a Comune di Valperga, Via Matteotti n. 19, causale: *diritti di segreteria PdC 19/13* oppure mediante bonifico bancario presso Unicredit Banca S.p.A. – Filiale di Valperga, codice Iban IT59A0200831090000000798896);

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Giancarlo SANDRETTO



COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino
Via Matteotti n. 19 – 10087 VALPERGA

Tel. 0124/617146 – 617958

Fax 0124/617627

N. 19/13

PERMESSO DI COSTRUIRE

per trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
(a norma del titolo VI della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la domanda presentata dalla MOLINO PEILA S.P.A. con sede a Valperga in Frazione Gallenca n. 30, codice fiscale 00476350012 legalmente rappresentata dal Sig. PEILA Ugo Domenico, codice fiscale PLEGMN64L18L219L, in data 25/11/2013 ed acclarata al protocollo n° 5642;
- Considerato che viene richiesto Permesso di Costruire per eseguire i lavori di realizzazione di stabilimento produttivo attività molitoria riso, da realizzare nel terreno sito in questo Comune e distinto a Catasto al Foglio 14 mappali nn. 1156-1159-1170a-1172-1173-1176-1177-1179-1180-1182-1183-1185-1186-1190-1199-1200-1291-1379-1385-1411-1413-1415-1416a, ubicato in Via Busano;
- Vista la documentazione integrativa presentata in data 22/5/2015 prot. 3328 e 23/9/2015 prot. 5935;
- Preso atto che il richiedente ha dimostrato di aver titolo, ai sensi di legge, per richiedere la concessione;
- Dato atto che per le predette opere la destinazione d'uso prevista risulta essere la seguente: PRODUTTIVA (PIP – Piano per Insediamenti Produttivi);
- Visto il progetto, nonché gli atti allegati allo stesso e redatto dal progettista: Arch. BERTOTTI Diego, con studio in Valperga – Via Verdi n. 21 (C.F. BRTDGI68R14L219G);
- Viste: la legge 17 agosto 1942, n° 1150, la legge 06 agosto 1967, n° 765 e la legge 28 gennaio 1977, n° 10 e loro s.m.i.;
- Vista la legge 15.05.1997, n° 127;
- Vista la legge 28.02.1985, n° 47 e s.m.i.;
- Vista la legge 04.12.1993, n° 49.;
- Vista la legge regionale 05 dicembre 1977, n° 56 e s.m.i.;
- Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale e tutte le vigenti disposizioni di legge in materia;

- Vista la convenzione tra il Sig. PEILA Ugo Domenico Pietro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della MOLINO PEILA S.p.A. ed il Comune di Valperga sottoscritta in data 24 ottobre 2012 per effetto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.3.2012;
- Premesso che il Comune di Valperga è dotato di:
- Variante Generale al P.R.G.C. con annesse N.d.A. approvata con deliberazione G.R. n° 30-13937 del 15.11.2004;
 - 1^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 9 del 16/03/2006;
 - 2^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 19 del 29/06/2006;
 - 3^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 5 del 22/02/2007;
 - 4^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 30 del 09/11/2007;
 - 5^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 08/10/2008;
 - 6^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 28/07/2009;
 - 7^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 9 dell'8/03/2010;
 - 8^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 6 del 20/04/2011;
 - 9^ Variante parziale al P.R.G.C. (art. 17 – comma 7 – L.R. 56/77) approvata con deliberazione C.C. n. 26 del 05/10/2011;
 - Regolamento Edilizio approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 22/09/2000, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 25/10/2000;
- Visto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 25.06.2013; che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 15.01.2015;
- Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 13/01/2014;
- Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere la richiesta concessione;
- Visti gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;

rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 20 della Legge 28.02.1985, n° 47 e s.m.i.;

ART. 1 - OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla ditta:

MOLINO PEILA S.P.A. con sede a Valperga in Frazione Gallenca n. 30, C.F. 00476350012 legalmente rappresentata dal Sig. PEILA Ugo Domenico (C.F. PLEGMN64L18L219L);

è data concessione, nel rispetto delle condizioni di seguito riportate, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità agli atti tecnico-progettuali, che allegati alla presente, ne diventano parte integrante e sostanziale, con l'assoluta riserva che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni Prescrizione di Legge, di Piano Regolatore, di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene e di Polizia Urbana con le seguenti prescrizioni:

- ogni onere relativo a modifiche, spostamenti o variazioni di linee elettriche, telefoniche, reti italgas, acquedotti e servizi in genere, ivi comprese le fognature sarà a completo carico del concessionario;
- ad inizio lavori dovranno essere presentate:
 - la relazione attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici;
 - il progetto e la relazione degli impianti (elettrico, termoidraulico, ecc...);
- dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal D.M. 161/2012 (regolamento recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo).

ART. 2- PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DELL'INTERVENTO

Dato atto che il presente Permesso di Costruire ha per oggetto la realizzazione di stabilimento produttivo, il contributo commisurato all'incidenza degli oneri concessori, come indicato all'art. 2 ("Oneri a carico dell'assegnatario") ammonta a complessive € 90.000,00 da versare con le modalità previste dall'art. 2 della convenzione stipulata in data 24.10.2012 e precisamente: nove annualità di € 10.000,00 caduna da versarsi entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello del rilascio del Permesso di Costruire.

ART. 3- PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione, che possono così riassumersi:

- dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- devono essere salvaguardati e rispettati i diritti di terzi nei confronti dei quali questo Comune non assume alcuna responsabilità;
- è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, ad esclusione dei casi sotto riportati, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- in corso d'opera, mediante Denuncia di Inizio Attività, potranno essere apportate le varianti di cui all'art. 2, comma 60, numero 7, lettera g) della Legge 23.12.1996, n° 662, il quale testualmente recita:

"varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;"

La denuncia di inizio attività, di cui sopra, non è ammessa qualora sull'immobile interessato dalla presente concessione, sussistano tutte le seguenti condizioni:

gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 01.06.1939, n° 1089 - 29.06.1939, n° 1497 e 06.12.1991, n° 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani di valenza di cui all'art. I/bis del D.L. 27.06.1985, n° 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08.08.1985, n° 431, o della Legge 18.05.1989, n° 183, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a disciplinare espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;

gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.

Qualora il fabbricato ricada in uno dei casi sopra richiamati, si specifica che per la realizzazione di varianti eseguite in corso d'opera, che dovranno essere autorizzate dal Comune prima dell'ultimazione dei lavori, ci si dovrà attenere a quanto previsto dall'art. 15 della Legge 8.02.1985, n° 47.

Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 01.06.1939, n° 1089 e della legge 29.06.1939 n° 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. C) della legge 05.08.1985, n° 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

- deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti ripristinati allo stato originale, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ente competente;
- il titolare della concessione committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili e di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- per le costruzioni eseguite in difformità dalla concessione trova applicazione la legge 28.02.1985, n° 47;
- il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi, regolamenti;
- prima dell'inizio dei lavori il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo il lato prospiciente le vie e gli spazi pubblici; inoltre, dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni:
Ditta concessionaria / Progettisti / Direttori dei lavori / Imprese esecutrici dei lavori / Estremi della presente concessione / Estremi del Provvedimento Autorizzativi Unico rilasciato dal SUAP;
- nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi motivi; In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza;
- dovranno essere osservate, se ed in quanto applicabili tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia sulle strutture portanti, di sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, e sull'inquinamento atmosferico e delle acque a norma delle vigenti leggi e regolamenti comunali;
- l'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla legge 05.11.1971, n° 1086, alla legge 02.02.1974, n° 64 e alla legge 09.01.1991, n° 10;
- Il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio lavori;
- l'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune, per iscritto;
- la presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla ed inefficace.
- nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle autorità (comunali e non) addette alla vigilanza:
 - il Provvedimento Autorizzativo Unico di cui all'art. 4 del regolamento approvato con D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00 e relativi allegati;
 - progetto delle opere in c.a., munito degli estremi di avvenuto deposito presso il Genio Civile o presso il Comune;
 - il progetto dell'isolamento termico e la documentazione relativa all'impianto termico;
- richiedere ed ottenere l'autorizzazione all'abitabilità e/o agibilità, a norma del D.P.R. 22.04.1994, n° 425 e s.m.i..

ART. 4- TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro UN ANNO dalla data del rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico rilasciato da parte del Responsabile della Struttura Unica del Comune di Cuornè ed ultimati entro TRE ANNI dal loro inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del provvedimento. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati od ultimati, il concessionario deve richiedere nuovo permesso e/o provvedimento relativamente alla parte non ancora ultimata.

ART. 5- DISPOSIZIONI, CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

"Il presente titolo abilitativo edilizio, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs. 112/98 e del D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 in tema di sportello unico per le attività produttive, procedimento avviato con il n. 2013/356 di pratica, presso la Struttura Unica per le Attività Produttive del Comune di Cuornè, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione di lavori, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico anzidetto, che sarà emanato dalla Struttura Unica".

"Il presente titolo abilitativo edilizio è stato formato con riguardo ai soli aspetti edilizi ed urbanistici, senza previa acquisizione di atti di assenso o di pareri attinenti ad altre materie normativamente tutelate, stante la competenza esclusiva del Responsabile del procedimento unico ad acquisire gli atti e i pareri medesimi ai fini della formazione del provvedimento conclusivo di tale procedimento".

Non sono consentite attività producenti vibrazioni costituenti interferenze con le aziende insediate nelle aree limitrofe interne all'area P.I.P..

L'originale e tutti gli allegati del presente PERMESSO DI COSTRUIRE vengono trasmessi al Responsabile della Struttura Unica per le Attività Produttive del Comune di Cuornè per i successivi atti di competenza.

- Al presente Permesso di costruire è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:

Tavole nn. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (integr. del 22.5.2015) - 11 (integr. del 22.5.2015) - 12 (integr. del 22.5.2015) - 13

Valperga, 30/09/2015



IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Giancarlo SANDRETTO